



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - ENTE PROMOZIONE AMBIENTALE

PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO: AMMINISTRAZIONE....

N. PROTOCOLLO:
114

00197 ROMA, 25 GEN. 2016....

Via Guidubaldo del Monte, 54

☎ Tel.: 06.80.91.59.01-2

☎ Fax.: 06.80.91.59.205

✉ E-Mail: amministrazione@leganavale.it

CIRCOLARE N. 274

A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI

ARGOMENTO : Rimborso spese e compensi ai soci che prestano attività volontariamente.

La realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione da parte dei soci che prestano la loro opera volontariamente senza obblighi di lavoro subordinato, può comportare da parte della Struttura Periferica l'opportunità di ricorrere all'art.33 comma 16 del Regolamento allo Statuto che prevede la possibilità di corrispondere compensi, o rimborsi spese, nella misura stabilita dagli Organi competenti con l'osservanza delle vigenti norme fiscali.

In altre parole, tali spese devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell'organizzazione, autorizzazione che serve per garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con il perseguimento degli scopi istituzionali e soggiacciono alla normativa sui redditi delle persone fisiche.

Pur non esistendo una specifica disciplina per i rimborsi spese dei soci volontari di un'associazione, è ipotizzabile sostenere, anche prendendo ispirazione dalla disciplina esistente per altri soggetti e da quanto previsto dalla norma sulle associazioni di volontariato, che un ammontare che costituisca un mero indennizzo di spese analiticamente documentate sostenute per attività a favore dell'associazione non rappresenti una forma di reddito imponibile per il socio percettore.

Non è possibile, però, affermare altrettanto per i soci che, a fronte dell'attività prestata, ricevano compensi o rimborsi forfettari dall'associazione dovendo, in tal caso, fare riferimento alla disciplina generale dei rimborsi spese per le varie forme di redditi da lavoro, quale ad esempio quella del lavoro autonomo non esercitato abitualmente (le cosiddette collaborazioni occasionali), per cui occorrerà che sull'importo corrisposto, sia esso a titolo di compenso o di rimborso forfettario, venga operata la

ritenuta d'acconto Irpef del 20% da comprendersi nel modello di Certificazione unica che dovrà essere rilasciato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce onde consentire la corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato.

In sintesi, **compensi e rimborsi forfettari sono da assoggettare a ritenuta d'acconto**. Tale fattispecie fa nascere in capo all'associazione anche una serie di adempimenti, tipici dei Sostituti d'imposta, di natura tributaria previsti nel caso di corresponsione di compensi di lavoro.

Si ricorda, altresì, che, qualora tali compensi e rimborsi forfettari rientrino tra quelli di cui all'art. 67 comma 1 lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, gli stessi non concorrono, ai sensi dell'art.69 comma 2 del medesimo D.P.R., a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Andando oltre vi è un secondo livello che prevede invece l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 23% a titolo di imposta. Parliamo in pratica di quei compensi e rimborsi forfettari che eccedono la precedente soglia dei 7.500 euro, ma non oltrepassano quella di 28.158,28 euro. In questo caso, la ritenuta del 23% verrebbe applicata sulla quota eccedente i 7.500 euro. Vi è infine un terzo livello di tassazione che sfocia direttamente nelle imposte ordinarie e scatta nel momento in cui i compensi e i rimborsi forfettari erogati superano il limite di 28.158,28 euro. In questo caso, ferma restando comunque l'esenzione fino a 7.500 euro, non solo verrà applicata la ritenuta d'imposta del 23% sui 20.658,28 euro che "intercorrono" fra la due soglie di 7.500 e 28.158,28 euro, ma verrà anche applicata una seconda ritenuta, sempre del 23%, questa volta a titolo di acconto, sulla quota eccedente i 28.158,28 euro. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 35 comma 5 del D.L. 207/2008, l'esercizio diretto di attività sportive di cui al precitato art. 67 comma 1 lettera m), ricomprende la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Ciò non esclude che anche ai percettori di tali compensi e/o rimborsi forfettari debba essere rilasciata la Certificazione Unica entro il prescritto termine e con le modalità previste dal provvedimento prot. 2015/4790 in data 15 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente link:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/NP+CU+2015/>

In conclusione, allorché si decida di ricorrere al solo rimborso documentato, la spesa oltre che ad essere, ovviamente, inerente l'attività svolta per conto della Sezione e per attività d'istituto dalla Lega Navale, dovrà essere analiticamente giustificata da documenti/ricevute che ne attestino l'effettivo onere sostenuto.

Dai documenti si dovrà evidenziare che il destinatario del bene o il beneficiario del servizio è l'associazione e non altri soggetti.

Per quel che riguarda le indennità chilometriche si dovrà fare comunque riferimento, per non essere soggette a tassazione, alle cosiddette tariffe ACI, non superandole.

In allegato, si invia un facsimile di nota rimborso spese che si ritiene possa essere utilizzato apportandovi le necessarie integrazioni e/o modifiche.

La presente circolare sostituisce e abroga la circolare n.271 del 24 novembre 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Contramm. Romano SAURO)

Romano Sauro

FACSIMILE DI NOTA RIMBORSO SPESE

Il sottoscritto _____ in qualità di Socio della Sezione/Delegazione di _____ richiede con la presente il rimborso delle spese sostenute per conto della stessa, così come risulta dalla presente.

NOTA SPESE
relative alle seguenti trasferte:

Data	Destinazione	Motivo della trasferta

• **SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO/VITTO/ALLOGGIO**

1) Indennità chilometrica	Km. a Euro	Euro,
2) Biglietti Aerei	Allegati n.	Euro,
3) Biglietti Ferroviari	Allegati n.	Euro,
4) Pedaggi Autostradali	Allegati n.	Euro,
5) Alberghi	Allegati n.	Euro,
6) Pasti	Allegati n.	Euro,
7) Varie	Allegati n.	Euro,
8)	Allegati n.	Euro,
9)	Allegati n.	Euro,

TOTALE Euro,

Totale Documenti Allegati n.

Data

Firma per ricevuta

.....

.....